SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 888)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1977

Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio

ONOREVOLI SENATORI. — I produttori nazionali di biossido di titanio, per l'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento, devono sopportare pesanti oneri per il trattamento e per lo scarico a mare dei reflui derivanti da tale lavorazione e si trovano in una situazione di grave svantaggio rispetto ai concorrenti esteri che attuano misure di smaltimento di detti reflui meno onerose (senza neutralizzazione e con scarico sulla battigia del mare).

Ne deriva per l'industria nazionale un maggiore costo di produzione di circa lire 175 al chilogrammo, corrispondente al 26 per cento del valore del biossido di titanio prodotto, ed una conseguente grave situazione di distorsione di concorrenza che può portare, a breve scadenza, alla chiusura degli impianti di Scarlino e di Spinetta Marengo, con negative ripercussioni sul piano dell'occupazione e della valorizzazione del patrimonio tecnologico nonchè sulla bilancia dei pagamenti.

Il problema non è stato sufficientemente meditato in sede CEE, sicchè non è stato possibile realizzare una soluzione armoniz-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

zata a livello comunitario idonea a riequilibrare la situazione, con l'eliminazione degli effetti distorsivi in atto.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge con il quale viene istituito un diritto di accisa sul biossido di titanio, sia nazionale che di importazione, prevedendo l'esclusione dal gravame solo per il prodotto fabbricato negli stabilimenti nei quali vengono osservate le disposizioni legislative ed amministrative relative allo scarico dei reflui ed attuato il trattamento totale dei reflui stessi, con l'assunzione degli oneri relativi da parte dei produttori.

La nuova imposta non contrasta con il programma di armonizzazione comunitaria delle accise, peraltro ancora in fase di studio, che non esclude la possibilità che altre imposizioni sussistano accanto a quelle da armonizzare, previste per soli cinque prodotti (oli minerali, tabacchi, alcole, birra e vino).

D'altro canto, il provvedimento si presenta di portata generale e conforme al principio sancito dal Trattato di Roma della parità di trattamento fra prodotti nazionali e comunitari, mirando proprio ad eliminare quelle situazioni palesemente discriminatorie lamentate a danno della nostra produzione di biossido di titanio.

Non va tralasciato, infine, di considerare il contributo che la misura apporta alla lotta contro l'inquinamento dal momento che, attraverso lo strumento fiscale, viene a realizzarsi una stretta vigilanza a livello produttivo, che consente di assicurare il regolare e innocuo smaltimento dei pericolosi residui della particolare lavorazione.

L'esigenza di una appropriata politica fiscale attuata nei settori produttivi inquinanti è, d'altra parte, sostenuta dalla stessa Comunità, come valido mezzo per la lotta a tutela dell'ambiente. Già nel caso dei residui degli oli minerali usati, la Direttiva (CEE) del Consiglio n. 75/439 del 16 giugno 1975 indica specificamente l'applicazione di una tassa sui prodotti del settore, destinata a finanziare i contributi a favore degli operatori caricati degli oneri dello smaltimento di detti oli.

Sembra, pertanto, che sotto questo aspetto il provvedimento che ora si propone possa avviare anche un valido discorso sul problema ecologico della fabbricazione del biossido di titanio, che presenta un profondo interesse non solo per l'Italia ma anche per la CEE, e la cui soluzione comporterà, collateralmente, l'eliminazione di ogni distorsione esistente.

Con l'articolo 1 viene stabilita la misura dell'accisa (lire 17.500 per ogni quintale di prodotto) che corrisponde al maggior costo di produzione sostenuto attualmente dall'industria per lo smaltimento e per la neutralizzazione dei reflui derivanti dalla particolare lavorazione.

Nella stessa misura è dovuta naturalmente anche la corrispondente sovrimposta di confine sul biossido di titanio importato da solo o contenuto in altre merci. Per l'accertamento e per la riscossione di tale sovrimposta si rendono applicabili le disposizioni vigenti in materia doganale, rientrando le sovrimposte tra i diritti di confine.

Gli articoli 2, 3 e 4 contengono disposizioni per la denuncia degli impianti, per la prestazione della cauzione e per la presentazione della dichiarazione di lavoro, secondo modalità analoghe a quelle previste in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali.

L'articolo 5 stabilisce il pagamento mensile posticipato dell'accisa con riguardo ai quantitativi di prodotto estratti nel periodo che va dal giorno 21 del mese precedente al giorno 20 dello stesso mese del pagamento.

L'articolo 6 esenta dall'accisa il biossido di titanio estratto dagli stabilimenti nei quali vengano osservate le disposizioni legislative e amministrative relative allo scarico ed al trattamento totale dei reflui.

Si tende ad ottemperare la duplice esigenza di pervenire al trattamento totale dei reflui, particolarmente dannosi per l'ambiente, e nello stesso tempo di realizzare una contribuzione per gli oneri conseguenti al trattamento totale medesimo.

Con l'articolo 7 viene previsto l'abbuono dell'accisa sul biossido di titanio esportato.

La restituzione dell'accisa su detto prodotto contenuto nelle merci esportate, potrà essere concessa con l'osservanza delle disposizioni ed alle condizioni fissate dal Ministero delle finanze; occorre in particolare, stabilire, per le singole merci se è tecnicamente possibile accertare, all'atto della esportazione, per qualità e per quantità il biossido di titanio contenuto nelle merci esportate.

L'articolo 8 detta disposizioni di carattere penale per le eventuali violazioni che costituiscono reato e sanzioni pecuniarie per le violazioni amministrative.

Nell'articolo 9 vi sono norme in materia di prescrizione, di rimborso e di privilegio.

L'articolo 10 prevede che l'accertamento delle violazioni è demandato anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane, come previsto per le imposte di fabbricazione.

Con l'articolo 11 viene, poi, conferita delega al Ministro delle finanze di stabilire con proprio decreto le norme di applicazione del nuovo tributo.

Nell'articolo 12, infine, sono contenute le disposizioni transitorie per quanto concerne la presentazione della denuncia degli impianti e della dichiarazione di lavoro, la prestazione della cauzione ed il pagamento dell'accisa da parte delle ditte che alla data di entrata in vigore della legge esercitano già l'industria della fabbricazione del biossido di titanio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito un diritto di accisa sul biossido di titanio nella misura di lire 17.500 per ogni quintale di prodotto estratto dallo stabilimento.

Sul biossido di titanio importato è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Le merci importate dall'estero contenenti biossido di titanio sono assoggettate alla sovrimposta di confine prevista dal precedente comma sulla quantità di biossido di titanio in esse contenuta.

Art. 2.

Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione del biossido di titanio deve farne denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio almeno 60 giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denuncia, corredata dalle planimetrie dei locali dello stabilimento nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:

a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il comune, la via e numero civico ovvero la denominazione della località in cui si trova lo stabilimento;

c) i locali di cui si compone lo stabilimento e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alle planimetrie;

d) il tipo e la potenzialità degli apparecchi e dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice;

e) i processi di lavorazione;

f) la qualità delle materie prime;

g) la quantità massima di materie prime e di biossido di titanio che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento.

L'ufficio tecnico, ricevuta la denuncia, verifica i locali e gli impianti e può ordinare,

a spese del fabbricante, le opere e prescrivere le misure che riterrà necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

Ogni modificazione ai locali ed agli impianti dello stabilimento dovrà essere previamente autorizzata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente, a richiesta dell'ufficio tecnico, locali idonei per il personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento e di mettere a disposizione i mezzi necessari per il compimento dei servizi finanziari nei posti che saranno indicati.

Il fabbricante ha, inoltre, l'obbligo di tenere regolarmente le scritture che gli saranno prescritte dall'Amministrazione finanziaria la quale ha facoltà di ispezionare le registrazioni e le contabilità da lui tenute per il regolare esercizio dell'industria.

Le spese per la vigilanza fiscale, esercitata per l'applicazione della presente legge, sono a carico delle ditte interessate.

Art. 3.

Il fabbricante deve prestare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa corrispondente alla quantità massima di biossido di titanio che può essere custodito nello stabilimento.

Sono esonerate dall'obbligo di prestare la cauzione prevista dal precedente comma le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le imprese a partecipazione statale che esercitano l'industria della fabbricazione del biossido di titanio. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento; in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

Art. 4.

Dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione, il fabbricante deve presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, una appo-

sita dichiarazione in doppio originale, indicando:

a) denominazione della ditta, nominativo del legale rappresentante ed ubicazione dello stabilimento;

b) il tempo nel quale si intende effettuare la lavorazione;

c) la qualità e la quantità delle materie prime che si vogliono lavorare;

d) gli apparecchi ed i meccanismi da adoperare già descritti nello schema degli impianti presentato a norma del precedente articolo 2;

e) il processo di lavorazione ed il presumibile quantitativo di biossido di titanio da ottenere.

Qualora il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro di cui al precedente comma deve darne comunicazione all'ufficio tecnico 5 giorni prima dell'inizio dell'effettuazione delle variazioni stesse. Tale termine può essere abbreviato in caso di assoluta urgenza, riconosciuta dall'Amministrazione.

Art. 5.

L'accisa è dovuta sui quantitativi di biossido di titanio estratti dallo stabilimento.

Il pagamento dell'accisa viene effettuato direttamente dal fabbricante mediante versamento alla competente Tesoreria provinciale entro l'ultimo giorno di ogni mese per i quantitativi di biossido di titanio estratti dal giorno 21 del mese precedente al giorno 20 dello stesso mese.

Se l'accisa non è versata nel termine stabilito dal precedente comma è dovuta, in aggiunta all'interesse legale, una indennità di mora nella misura del 6 per cento. L'indennità è ridotta al 2 per cento se il pagamento è effettuato entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza del termine.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione della presente legge e non pagate sono riscosse dal ricevitore doganale secondo le norme di cui all'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 6.

È esentato dall'accisa di cui al precedente articolo 1 il biossido di titanio estratto dagli stabilimenti nei quali vengano osservate le disposizioni legislative e amministrative concernenti l'autorizzazione allo scarico dei reflui ed attuato il trattamento totale di detti reflui.

Art. 7.

Sul biossido di titanio esportato è abbuonata l'accisa su di esso gravante.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere la restituzione dell'accisa sul biossido di titanio impiegato nella preparazione di determinate merci, esportate all'estero, stabilendo le norme per usufruire del beneficio.

L'abbuono o la restituzione dell'accisa viene accordato non appena avuta la prova dell'avvenuta esportazione della merce. Tale prova è costituita esclusivamente dalla bolletta originale di uscita, munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

L'istanza per ottenere l'abbuono o la restituzione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data della bolletta di esportazione.

Art. 8.

Chiunque sottrae il biossido di titanio all'accertamento o al pagamento dell'accisa prevista dalla presente legge è punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la multa dal doppio al decuplo dell'accisa. La multa non può essere applicata in misura inferiore a lire un milione.

Se la quantità di prodotto sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è superiore a 20 quintali si applica, oltrechè la multa, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Art. 9.

L'azione per il recupero dell'accisa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

La prescrizione per l'azione di recupero dell'accisa è interrotta dall'esercizio della azione penale ed il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto è divenuto definitivo.

Il diritto al rimborso dell'accisa indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento.

Il credito dello Stato per il pagamento dell'accisa ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli stabilimenti.

Per i crediti derivanti da reato, le materie prime, i prodotti, i macchinari ed i materiali mobili di cui al precedente comma garantiscono l'Amministrazione, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe dovute dai colpevoli a termine di legge.

Art. 10.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane muniti di speciale tessera di riconoscimento.

Art. 11.

Le norme di attuazione delle disposizioni della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 12.

Le ditte che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'industria della fabbricazione del biossido di titanio devono presentare la denuncia prevista dal precedente articolo 2 entro 15 giorni dalla predetta data.

Nello stesso termine deve essere presentata la dichiarazione di lavoro di cui al precedente articolo 4.

La cauzione prevista dal precedente articolo 3 deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il pagamento dell'accisa, nella prima applicazione della presente legge, deve essere effettuato entro il mese successivo a quello dell'entrata in vigore delle norme di attuazione.

Art. 13.

I proventi derivanti dalla applicazione del diritto di accisa e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dall'articolo 1 sono riservati allo Stato ed affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.